

## **TITOLO I DISCIPLINA GENERALE**

### **CAPO I *Disposizioni generali***

#### **Art. 1 Oggetto**

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità per la gestione, l'erogazione e i criteri di accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Il presente regolamento disciplina altresì l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune non destinate alla generalità dei soggetti.

Per prestazioni sociali agevolate si intendono tutte quelle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della loro vita.

#### **Art. 2 Finalità**

Il Comune di Teolo intende promuovere interventi per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti dall'inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, così come previsto dalla Legge 328/2000 e dagli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

#### **Art. 3 Destinatari degli interventi**

Possono accedere alle prestazioni sociali agevolate:

- I cittadini italiani residenti nel Comune di Teolo;
- i cittadini stranieri in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno residenti nel Comune di Teolo.

#### **Art. 4 Tipologie e finalità degli interventi socio assistenziali**

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela dell'infanzia, dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- b) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- c) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- d) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti con disabilità;
- e) alla prevenzione e al recupero delle persone affette da dipendenze;
- f) alla prestazione di forme di assistenza ai singoli e alle famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- b) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- c) all'assunzione di interventi di integrazione con i Servizi dell'Azienda Sanitaria Locale (assistenza infermieristica a domicilio, assistenza medica di base e specialistica, consultori familiari, servizi di salute mentale, servizi di neuropsichiatria infantile e per l'età evolutiva, servizi per le tossicodipendenze e l'alcolologia, unità operativa distrettuale per gli anziani e minori, servizio di integrazione lavorativa).
- d) all'assunzione di interventi diretti quando non ritenga o non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti, anche attraverso l'organizzazione e la realizzazione di:
  - servizio di assistenza domiciliare e pasti domiciliari;
  - servizio di trasporto per soggetti anziani o disabili privi di mezzi;
  - interventi economici per soggetti in condizioni di necessità;
  - interventi economici per ricoveri in case di riposo e centri diurni;
  - interventi economici per ricoveri in strutture per disabili;
  - interventi economici per ricovero in strutture del dipartimento salute mentale;
  - interventi per i soggiorni climatici anziani;
  - servizio educativo domiciliare;
  - affidi familiari e inserimenti in struttura per minori;
  - centri ricreativi estivi ed altri servizi a favore dei minori.

## **Art.5**

### **Attivazione degli interventi**

L'accesso ai servizi avviene attraverso presentazione di apposita istanza da parte del soggetto interessato o, in caso di persone minori o incapaci, dalla persona esercente la potestà genitoriale o tutoriale.

La domanda, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva unica ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere corredata dall'attestazione ISEE o dalla DSU esclusivamente nei casi disciplinati dal presente regolamento.

Il comune ha la facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda-

Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso ai servizi , il comune predispone un modulo per la presentazione della domanda. Il modulo contiene l'informativa sulla privacy e l'avvertenza che l'ufficio incaricato ha la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità dell'autodichiarazione.

La domanda debitamente sottoscritta, e corredata dalla documentazione necessaria, è ricevuta dal Comune il quale rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e contestualmente comunica all'interessato l'avvio del procedimento.

La decorrenza dei termini di conclusione del procedimento avviene dalla ricezione della domanda.

## **Art.6**

### **Istruttoria e valutazione del bisogno**

Il servizio attiva l'istruttoria, avvalendosi degli strumenti del servizio sociale professionale (colloquio, visite, indagine socio/economica), ai fini della valutazione dello stato di bisogno. Possono costituire oggetto della valutazione, in base alla tipologia di prestazione richiesta, i seguenti elementi:

- la condizione personale dell'interessato;
- la situazione familiare;
- il contesto abitativo e sociale;
- la situazione lavorativa;
- la capacità economica;
- la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- la disponibilità di risorse di rete;
- la capacità di assumere decisioni;
- la capacità di aderire al progetto.

L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di accoglimento o diniego e, qualora ritenuto necessario, con la predisposizione di un programma di intervento oppure con la proposta di non ammissione al servizio per mancanza di requisiti o perché si ritiene attivabile un diverso tipo di intervento o per mancata adesione da parte dell'utente, accompagnata da una relazione tecnica.

Il programma di intervento definisce:

- gli obiettivi;
- le risorse professionali attivate;
- la durata;
- gli strumenti di monitoraggio;
- le modalità di compartecipazione al costo del servizio;
- i tempi e le modalità di rivalutazione dello stato di bisogno.

La concessione o il diniego dell'attivazione del servizio è disposta, su proposta dell'ufficio servizi sociali, dal Responsabile del servizio entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, salvi i casi in cui il presente Regolamento preveda termini di conclusione del procedimento superiori ai 30 giorni.

In caso di provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato anche i termini e le modalità per esperire ricorso.

Eventuali revoche o variazioni al programma di intervento stabilite dal servizio dovranno essere comunicate per iscritto all'interessato.

Qualora l'utente intenda cessare o modificare l'intervento dovrà formulare richiesta scritta all'ente.

## **Art.7**

### **Valutazione multi professionale**

In caso di bisogni complessi il progetto di intervento è definito in sede di UVMD (unità di valutazione direzionale distrettuale) secondo quanto disciplinato dalle DGR 3242/2001 e 4588/2007.

## **Art.8**

### **Cessazione presa in carico**

Il servizio sociale comunale determina la cessazione della presa in carico a seguito del verificarsi delle seguenti situazioni:

- raggiungimento degli obiettivi programmatici;
- cessazione dello stato di bisogno;
- interruzione della collaborazione prevista nel progetto;
- cambio di residenza, salvi i casi previsti dalla Legge;
- altre situazioni specifiche disciplinate dal presente regolamento.

## **Art. 9**

### **Motivi di esclusione**

Costituiscono motivo di esclusione dall'erogazione della prestazione, le sottoelencate situazioni:

- la perdita dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione;
- la mancata adesione al progetto di presa in carico elaborato dall'assistente sociale;
- la mancata presentazione dell'isee o di altra documentazione richiesta dall'ufficio qualora la causa sia imputabile ad inerzia del richiedente o per ingiustificati motivi.

In caso di erogazione di contributi economici costituiscono altresì motivo di esclusione:

- il miglioramento della situazione economica del beneficiario e del nucleo;
- il rifiuto di proposte o soluzioni alternative all'assistenza economica, da parte del richiedente il contributo, in mancanza di adeguata motivazione, che possano rappresentare una possibilità per superare la condizione di disagio, anche solo temporaneamente, quale ad esempio l'uso dei risparmi sotto qualsiasi forma (depositi bancari, titoli di stato, ecc.).

## **Art.10**

### **Compartecipazione alla spesa**

Le prestazioni sociali agevolate sono erogate di norma con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, salvo che il presente regolamento o specifiche disposizioni normative prevedano diversamente.

Le tariffe dei servizi e le modalità di contribuzione sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Il Responsabile del Servizio, per particolari situazioni soggettive che incidono significativamente sulla capacità economica e/o reddituale dell'utente, su documentata proposta dell'assistente sociale, può stabilire quote di partecipazione al costo del servizio in deroga alle tariffe prestabilite.

Il Responsabile del Servizio può altresì stabilire l'esonero dal pagamento dei servizi.

Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora, attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni e pone in essere le misure necessarie per il recupero dei crediti. E' fatta salva la possibilità di determinare, come scelta di politica sociale, tariffe uniche per tutti gli utenti per le quali non è richiesta l'applicazione dello strumento ISEE.

Le tariffe sono riscosse dal Comune, salvo il caso in cui i contratti di appalto/concessione, con i quali viene esternalizzata la gestione dei servizi di cui al presente Regolamento, prevedano diversamente.

## **Art. 11**

### **Parenti obbligati**

I servizi sociali informano i richiedenti le prestazioni sociali agevolate della possibilità che la normativa vigente attribuisce loro rispetto alla possibilità di richiedere sostegno ai parenti tenuti agli alimenti. L'ufficio servizi sociali convoca i parenti tenuti agli alimenti per valutare un loro possibile coinvolgimento nei progetti assistenziali.

## **CAPO II**

### **ISEE**

## **Art. 12**

### **Indicatore della situazione economica**

L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della condizione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

L'ISEE è calcolato con le modalità previste dal D.P.C.M 5 Dicembre 2013 n. 159 e costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lettera m, della Costituzione Italiana. Resta ferma la prerogativa del Comune di prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari.

Nel caso in cui per fruire di una prestazione sia necessario presentare l'attestazione ISEE ed il cittadino fruitore non adempia a tale obbligo, il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione della medesima e l'accesso sarà precluso per i servizi che prevedono una soglia di ammissione.

## **Art.13**

### **Dichiarazione sostitutiva unica**

L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello DSU (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA). La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 Gennaio dell'anno successivo. Ai fini del mantenimento delle tariffe i soggetti interessati presenteranno le nuove dichiarazioni sostitutive entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno. Nel caso di variazioni saranno eseguiti d'ufficio gli adeguamenti sui costi.

Potrà essere presentata dal cittadino, entro i limiti di validità della DSU, una nuova dichiarazione in caso di rilevanti mutamenti. Il Comune può richiedere la presentazione di una DSU aggiornata quando si verificano variazioni del nucleo o in presenza di informazioni da cui risulti la possibilità di presentazione dell'ISEE corrente.

Gli effetti della nuova dichiarazione decoreranno dal 1<sup>a</sup> giorno del mese successivo alla presentazione.

In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata è possibile presentare l'istanza di accesso accompagnando alla medesima la ricevuta di presentazione della DSU, seguita successivamente dalla presentazione dall'attestazione ISEE entro i termini stabiliti dal servizio sulla base delle esigenze istruttorie.

#### **Art. 14** **Tipologie isee**

Per la generalità delle prestazioni sociali agevolate sarà necessario produrre la certificazione dell'ISEE STANDARD od ORDINARIO. Tuttavia in situazioni specifiche, in base al tipo di prestazione agevolata richiesta o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, il richiedente produrrà un ISEE differenziato in base a quanto dispone la normativa richiamata nel precedente articolo ovvero:

- **ISEE CORRENTE:** in presenza di un ISEE in corso di validità, in caso di variazioni del reddito di uno o più membri del nucleo che incidano in misura superiore al 25% sulla situazione reddituale, può essere ottenuta un'attestazione dell'ISEE corrente, riferita cioè ad periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione. Ha validità di due mesi. Le prestazioni erogate sulla base di esso non necessitano di un nuovo isee ogni due mesi ma proseguono sino alla naturale scadenza, salvo l'obbligo del beneficiario di presentare un nuovo isee in caso di variazioni migliorative. L'isee corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite e per le graduatorie definitivamente approvate.
- **ISEE SOCIO-SANITARIO:** richiesto per l'accesso alle prestazioni socio-sanitarie (sad, inserimenti in case di riposo/strutture per disabili, telesoccorso e telecontrollo). È possibile scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello ordinario composta solo dal beneficiario, dal coniuge e dai figli. Nel caso di persona disabile maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto esclusivamente dal beneficiario disabile. Nel caso di prestazioni socio-sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo il nucleo è formato da tutti i figli conviventi e non, anche non fiscalmente a carico, per i quali viene calcolata una componente aggiuntiva che viene aggiunta all'ISEE del beneficiario, salvo che il figlio sia disabile o non autosufficiente o sia estraneo nei rapporti affettivi ed economici.
- **ISEE MINORENNI:** richiesto per l'accesso a prestazioni rivolte a minorenni figli di genitori non coniugati e non conviventi. Per le prestazioni sociali rivolte ai minorenni il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo del figlio, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'art. 7 comma 1 del DPR 5 Dicembre 2013 n. 159.

#### **Art. 15** **Criteri ulteriori e aggiuntivi**

1. Per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate, accanto all'ISEE, possono essere previsti i seguenti ulteriori criteri:

- rifiuto di proposte o soluzioni alternative rispetto alla prestazione richiesta;
- violazione degli impegni assunti con un progetto individualizzato collegato ad una precedente prestazione;

- l'essere beneficiari di contributi erogati da altri enti pubblici per le medesime finalità o di redditi non contemplati nella determinazione dell'ISEE.

## **Art. 16** **Nucleo familiare**

1. Il nucleo familiare del richiedente è composto dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvi i casi previsti dall'art. 3 comma 3 del D.P.C.M 5 Dicembre 2013 n. 159.
3. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare con il quale convive
4. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso in cui non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori.
5. Per le prestazioni sociali rivolte ai minorenni il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo del figlio, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'art. 7 comma 1 del DPR 5 Dicembre 2013 n. 159.
6. In caso di prestazioni per cui sia necessario l'ISEE SOCIO SANITARIO è prevista la facoltà di scegliere un nucleo ristretto. Nel caso di prestazioni socio-sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo il nucleo è formato da tutti i figli conviventi e non, anche non fiscalmente a carico, per i quali viene calcolata una componente aggiuntiva che viene aggiunta all'ISEE del beneficiario, salvo che il figlio sia disabile o non autosufficiente o sia estraneo nei rapporti affettivi ed economici.

## **Art. 17** **Controlli**

L'ufficio servizi sociali può effettuare i controlli necessari sulle informazioni rese dal dichiarante, nella DSU o in altre autodichiarazioni, avvalendosi degli archivi in proprio possesso ovvero di altri enti pubblici. I controlli verranno effettuati a campione tenendo conto della quantità dei procedimenti, della rilevanza economica per l'Amministrazione Comunale e delle risorse destinabili all'attività di controllo.

Sono altresì previsti controlli, anche con l'ausilio della Guardia di Finanza, nel caso si rilevi una discrepanza tra quanto autodichiarato e il tenore di vita del richiedente.

Gli uffici possono altresì richiedere all'interessato, in uno spirito di reciproca collaborazione, idonea documentazione che non sia reperibile presso una Pubblica Amministrazione, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

Qualora dall'esito delle verifiche emergano elementi di non veridicità è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare entro 10 giorni eventuali controdeduzioni, volte a fornire esaurienti giustificazioni.

Qualora dai controlli emergano false dichiarazioni non adeguatamente motivate il Responsabile del Servizio sospende la prestazione e pone in essere tutte le misure necessarie per recuperare gli eventuali benefici già erogati. Provvede altresì ad informare l'autorità giudiziaria.

Nel caso in cui l'INPS comunichi un ISEE difforme rispetto a quanto dichiarato nella DSU l'ufficio procede a richiedere all'interessato, per iscritto, la presentazione di una nuova attestazione ISEE, pena l'esclusione o la mancata attivazione del servizio. E' fatta salva la stipula di protocolli operativi con la Guardia di Finanza

## **TITOLO II SERVIZI IN FAVORE DI ANZIANI O NON AUTOSUFFICIENTI**

### **CAPO I *Servizio di Assistenza Domiciliare e Pasti a Domicilio***

#### **Art. 18 Definizione del servizio**

Il Sad è un complesso di prestazioni di natura socio- assistenziale, di aiuto personale, domestico e di socializzazione effettuate presso il domicilio dei destinatari.

Il Sad è complementare all'assistenza e alla solidarietà familiare e/o della rete amicale e/o del volontariato e non lo sostituisce.

Il servizio di assistenza domiciliare comunale, in riferimento alla normativa vigente, assume un ruolo rilevante nelle politiche del Comune in materia di tutela e aiuto alla persona e di prevenzione delle situazioni di disagio. Nell'ottica di svolgere un intervento unitario, globale e integrato, il servizio interagisce attivamente con i servizi socio sanitari dell'Azienda U.L.S.S. competente territorialmente, quali i medici di base, il distretto socio-sanitario, le unità operative distrettuali (UOD), il servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), ed altri organismi operanti nel territorio.

#### **Art. 19 Finalità del servizio**

Il servizio di assistenza domiciliare si pone i seguenti obiettivi:

- a)** assicurare all'utente, sulla base di una diagnosi sociale e possibilmente anche medica, una serie di prestazioni che gli consentano di condurre, restando nel proprio domicilio, una esistenza sicura e libera anche se parzialmente protetta;
- b)** salvaguardare l'unità del nucleo familiare evitando che, per la mancanza di interventi idonei, vi sia un'emarginazione degli elementi più deboli e lo sfaldamento anche temporaneo del nucleo stesso;
- c)** favorire per quanto possibile la permanenza dell'utente nel proprio ambiente, evitando modifiche alla sua normale vita di relazione e conservando alle persone sole o conviventi in famiglia i propri ruoli e responsabilità;
- d)** tendere ad una continua valorizzazione delle risorse individuali o di gruppo, ponendosi in una prospettiva di sostegno (ovviamente in rapporto con le diverse situazioni soggettive), evitando di sostituirsi alla persona;
- e)** tendere alla rottura dell'isolamento sociale favorendo un progressivo inserimento dei membri della famiglia nella vita della comunità locale di riferimento;
- f)** evitare l'istituzionalizzazione e l'ospedalizzazione qualora non siano strettamente indispensabili e favorire le dimissioni da ospedali od istituti di cura.



## **Art. 20 Destinatari**

Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto a tutti i cittadini che si trovano in situazione di disagio temporaneo o protratto nel tempo, ovvero a:

**1)** soggetti che a causa di particolari difficoltà non sono in grado di gestire autonomamente la propria vita nella propria abitazione:

- a) anziani con difficoltà di gestione della vita domestica, difficoltà nella preparazione dei pasti, nella pulizia della casa e difficoltà nell'igiene personale;
- b) adulti con disturbi particolari che portano problemi di maturazione e autonomia (es. alcolisti e persone con problemi fisici e psichiatrici), che incidono negativamente nelle loro relazioni sociali e rendono difficile la gestione della vita domestica.

**2)** nuclei familiari in cui per problemi fisici o psichici le relazioni familiari diventano difficili:

- a) nuclei di anziani di cui uno della coppia si ammala gravemente e l'altra persona per l'età avanzata non riesce ad accudirvi;
- b) nuclei con minori in cui vengano a mancare per motivi più vari (quali ad esempio di salute, di debolezza mentale) la figura genitoriale o in cui esistono difficoltà nelle relazioni familiari e i minori restano privi di protezione.

Il servizio sociale elabora lo specifico piano di lavoro contenente le indicazioni relative ai servizi e/o interventi da attivare a favore del richiedente, in relazione alla valutazione dei singoli casi.

## **Art.21 Prestazioni del servizio**

Il servizio domiciliare ha carattere di temporaneità, serve cioè a rimuovere particolari difficoltà, superate le quali il servizio può cessare.

Affrontando problemi quali solitudine, handicap, malattie, l'operatore di tale servizio è chiamato a svolgere prestazioni sia operative concrete, sia di sostegno psicologico e sociale.

Nel concreto le prestazioni riguardanti il servizio domiciliare possono essere:

**1)** relative al bisogno della persona:

- a) igiene e cura personale;
- b) preparazione dei pasti (nei casi in cui l'utente sia nell'incapacità o nell'impossibilità di fare da sé)
- c) fornitura pasti a domicilio;
- d) acquisto di generi alimentari, medicinali e di altro;
- e) disbrigo di semplici pratiche o commissioni (ritiro pensioni, pagamento bollette varie) qualora l'utente sia impossibilitato a farlo;
- f) provvedere a tutte le necessità inerenti al ricovero, qualora l'utente sia temporaneamente degente presso l'ospedale, istituti di ricovero, centri di riabilitazione e non ci siano familiari disponibili;
- g) accompagnamento dal medico e/o presso altri servizi.

**2)** Relative alla casa:

- a) pulizia dei locali abitualmente utilizzati dall'utente e riordino degli ambienti, pulizia dei mobili e dei pavimenti. Periodicamente può essere effettuata la pulizia più specifica dell'alloggio (per casi particolari);
- b) lavatura di biancheria e vestiario personali dell'utente;
- c) stiratura della biancheria, lavatura dei piatti e delle stoviglie.

- 3) Relative all'aiuto nel nucleo familiare:
  - a) aiuto generico alla gestione personale e familiare che, oltre a comprendere gli interventi succitati, prevede quelli di sostegno psico-sociale nei confronti del nucleo per aiutarlo ad acquisire l'autosufficienza.
- 4) Relative all'aspetto sanitario:
  - a) prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, quando queste siano complementari alle attività assistenziali e coincidano con quelle svolte normalmente dai familiari. Si tratta di prestazioni definite di "confine" fra l'area sanitaria e socio-assistenziale, che comportano attività di semplice attuazione quali massaggi e frizioni per prevenire le piaghe da decubito, mobilizzazione dell'utente e simili, che si valutino non separabili da un'attività integrata di assistenza alla persona, in quanto essenziale all'attuazione di un programma assistenziale;
  - b) consigliare ed aiutare nel corretto uso di accorgimenti ed ausili per l'autonomia.
- 5) Relative all'inserimento sociale:
  - a) collaborazione con i soggetti di socializzazione presenti nel territorio per stimolare le potenziali risorse della persona e per promuovere un maggiore inserimento dell'utente nella vita della comunità locale;
  - b) stimolare e sostenere la persona sul piano del rapporto umano e sociale;
  - c) coinvolgere parenti, vicini, volontari.

## **Art. 22** **Attivazione del Servizio**

Il servizio di assistenza domiciliare comunale è attivato su richiesta dei familiari, su segnalazione del medico curante, su segnalazione dei servizi sociali dell'A.S.L., su richiesta dell'interessato che dovrà presentare domanda di attivazione del servizio, utilizzando l'apposito modulo reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 predisposto dai servizi sociali, corredata

- dall'attestazione ISEE
- certificato medico, qualora ne ricorresse la necessità;
- ogni altra documentazione che il richiedente ritenga utile, riguardante oltre che l'interessato anche ai familiari obbligati ai sensi dell'art. 433 c.c..

L'ufficio cura l'istruttoria per l'ammissione al servizio valutando la situazione globale del richiedente con le modalità proprie del servizio sociale professionale (colloquio, visita domiciliare, analisi della documentazione), contestualizzandola all'interno della realtà socio-familiare di appartenenza e redige una relazione.

Per l'ammissione al servizio di aiuto domiciliare si considerano i seguenti elementi:

- situazione sociale: verrà data priorità a persone e nuclei familiari in evidente stato di precarietà economica e in situazioni di emarginazione, valutando la presenza o meno di persone conviventi in grado di prestare adeguata assistenza considerando i problemi legati all'attività lavorativa e alla lontananza;
- situazione sanitaria: avrà rilevanza la presenza di particolari patologie o stati precari di salute psico-fisica, da valutare comunque, in stretta collaborazione con il medico di base;
- situazione economica: verrà data priorità a coloro che hanno un reddito inferiore al reddito minimo di inserimento.

Ferma la necessità di evitare il ricovero, l'intervento di assistenza domiciliare non deve, in generale, essere attivato, qualora sia possibile provvedere altrimenti. Gli organi competenti all'attivazione del servizio presteranno a particolare cura nell'accertamento che i familiari tenuti agli obblighi di assistenza materiale e morale osservino tali obblighi.

Nei casi di legge si provvederà a segnalare alle autorità competenti le situazioni più gravi, per inosservanza delle disposizioni normative in materia di obblighi di assistenza, e ciò per evitare l'abbandono a se stessi degli incapaci.

Il Responsabile del servizio competente dispone l'attivazione del servizio con propria determinazione e comunica al richiedente l'ammissione o l'esclusione dal servizio entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

E' consentito l'avvio del servizio in via d'urgenza, seppure in mancanza della documentazione richiesta o di insussistenza di uno o piu' requisiti previsti dal presente regolamento, su proposta dell'assistente sociale e previa determinazione del Responsabile del Servizio, qualora vi siano condizioni di emergenza, di precarietà psico-sociale o carenze igienico ambientali di gravità tale da far presupporre un maggior danno sia per il singolo che per la comunità in caso di mancato intervento. In tali casi si procederà in un secondo tempo all'integrale acquisizione della documentazione necessaria e al recupero degli oneri sostenuti, se dovuti.

### **Art. 23** **Organizzazione del servizio**

In base alla valutazione dell'Ufficio servizi sociali viene formulata agli interessati la proposta di programma di intervento che contiene:

- gli obiettivi da raggiungere;
- la qualità delle prestazioni da erogare;
- la quantità e frequenza dell'intervento;
- la durata dell'intervento;
- la modalità di verifica ed eventuale riformulazione del Programma di Intervento;
- gli eventuali rapporti di collaborazione con volontari e associazioni operanti nel settore.

Le figure coinvolte nell'espletamento del servizio sono le seguenti:

#### *L'assistente sociale:*

- ha la responsabilità del servizio e provvede alla sua organizzazione generale e al lavoro sul caso particolare, previa visita domiciliare;
- svolge l'istruttoria delle domande;
- effettua la diagnosi psico-sociale in fase di accertamento o verifica degli stati di bisogno, e propone il programma di intervento;
- convoca e gestisce i momenti di confronto del gruppo;
- mantiene ed amplia i rapporti con la rete sociale del richiedente e con la rete dei servizi comunali e istituzionali operanti nel settore;
- segue pratiche amministrative nell'interesse degli utenti presso Enti o Istituzioni.

#### *L'assistente domiciliare:*

- svolge le prestazioni a domicilio di cui all'art.21 del presente regolamento.
- Registra su apposite schede la tipologia e i tempi delle prestazioni effettuate, facendole sottoscrivere dall'utente o da un suo familiare consegnandole al responsabile del servizio a fine mese.

Il gruppo interdisciplinare si incontrerà periodicamente a supporto della metodologia di lavoro al fine di:

- scambiare informazioni e conoscenze fra gli operatori, sia sul singolo caso, che sull'attività globale del servizio;
- definire le modalità tecniche degli interventi e la loro reciproca integrazione;
- verificare il lavoro svolto, l'efficacia degli interventi e discutere eventuale riformulazione del programma di intervento;
- formulare il piano di lavoro settimanale.

L'assistente sociale si recherà ogni qualvolta lo ritenga necessario presso il domicilio dell'utente al fine di verificare l'efficacia del programma di intervento.

Il servizio potrà essere svolto direttamente dal Comune con proprio personale, o dato in appalto in tutto o in parte con le modalità previste dalla legge per l'affidamento a terzi di questo tipo di servizio.

Le prestazioni vengono garantite da personale qualificato (O.S.A. O.S.S. o equivalenti)

#### **Art. 24**

#### **Rapporto ed integrazione con altri servizi sociosanitari**

Qualora l'utente sia seguito anche da altri servizi (consultorio familiare, servizio psichiatrico, servizio riabilitativo, età evolutiva, servizio tossicodipendenza), dovrà essere formulato un piano di intervento comune, che contenga gli obiettivi dell'intervento stesso, ferme restando le diverse funzioni e le diverse responsabilità.

In particolare, per quanto concerne il Servizio Psichiatrico, potrà essere garantita la presenza di un componente dell'équipe psichiatrica che segue il caso, sia nelle prime fasi dell'intervento dell'assistenza domiciliare, sia durante, quando se ne avverta l'utilità in relazione ai problemi di rapporto con l'utente.

#### **Art. 25**

#### **Diritti e doveri dell'utente**

L'utente è corresponsabile del programma di intervento accettandone i termini. Gli sono garantite l'opportunità e gli strumenti per comunicare con l'assistente sociale e l'amministrazione comunale.

L'utente mantiene un comportamento rispettoso della persona e della professionalità dell'addetta all'assistenza.

L'utente è chiamato a collaborare:

- segnalando le irregolarità e inadempienze dell'intervento;
- attestando l'effettivo svolgimento della prestazione con la sottoscrizione delle schede di registrazione;

- avvertendo l'ufficio servizi sociali di eventuali cambiamenti d'orario, salvo urgenza sopravvenuta, pena il pagamento dell'intervento sebbene esso non sia stato effettuato;
- pagando regolarmente le quote di partecipazione della spesa entro 10 giorni dal ricevimento del bollettino di conto corrente postale e segnalando eventuali variazioni reddituali e della composizione del nucleo familiare.
- collaborando, per quanto possibile con le assistenti domiciliari affinché possano svolgere nel miglior modo possibile ed in sicurezza il loro lavoro.

## **Art. 26**

### **Cessazione, sospensione e modifica del servizio di assistenza domiciliare**

Il servizio di assistenza domiciliare può cessare in caso di:

- a) richiesta scritta dell'utente;
- b) decesso o ricovero definitivo presso istituti, qualora i familiari restanti non necessitino ulteriormente del servizio stesso;
- c) qualora vengano meno i requisiti di ammissione allo stesso (modifica del nucleo familiare etc.)
- d) qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale di servizio (molestie, aggressioni anche verbali, minacce etc.) in forma ripetuta, o la necessaria collaborazione;

Il servizio potrà essere sospeso:

- a) qualora l'utente si assenti più volte nell'orario del servizio senza aver preventivamente avvertito l'ufficio assistenza o l'assistente domiciliare;
- b) qualora l'utente non corrisponda il pagamento della quota di contribuzione a suo carico, dopo un primo sollecito scritto e fino alla regolarizzazione della posizione;
- c) in caso di assenza ingiustificata dell'utente che si protragga per oltre un mese. (esclusi i ricoveri ospedalieri).

Il servizio può essere modificato relativamente alle presenze e servizi in relazione alle necessità dell'utente ed in caso di particolari necessità organizzative del servizio previo avviso all'utente.

## **CAPO II**

### **SERVIZIO TRASPORTO COMUNALE DISABILI/ANZIANI**

## **Art. 27**

### **Oggetto e svolgimento**

Il comune di Teolo può mettere a disposizione dei cittadini disabili e/o anziani impossibilitati a servirsi di mezzi propri o del servizio pubblico un servizio di trasporto sociale.

Il servizio può essere svolto direttamente dall'ente, nel caso vi siano risorse umane e mezzi sufficienti a garantire il corretto svolgimento del servizio.

Il servizio può altresì essere affidato a soggetti terzi, esperti nel settore, tenuto conto delle disponibilità stanziare in Bilancio.

## **TITOLO III CONTRIBUTI ECONOMICI**

### **CAPO I**

#### ***Contributi economici a persone bisognose in integrazione al reddito minimo di inserimento***

#### **Art. 28**

##### **Oggetto e svolgimento dell'intervento**

Il presente capo disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione di contributi economici, per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nonché alla Legge n. 328 del 8 Novembre 2000 assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate alla prevenzione, al superamento ed alla riduzione delle condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito.

#### **Art. 29**

##### **Finalità degli interventi**

Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

In particolare tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà contingenti dei singoli e delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

Gli interventi del Regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

#### **Art.30**

##### **Soggetti beneficiari**

1. Sono possibili destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale a rischio di emarginazione. Vengono considerati a rischio di emarginazione i singoli o i nuclei familiari in situazione di grave e comprovato disagio sociale, valutato dall'Ufficio Interventi Sociali, sentiti altri operatori della rete dei servizi socio-sanitari e altri soggetti, anche del privato sociale. Per queste persone l'Assistente Sociale elabora un progetto, finalizzato alla prevenzione, al recupero e al superamento della fase critica per sviluppare l'autonomia della persona o del nucleo assistito.

Rientrano in tale ipotesi i soggetti che si trovino nelle situazioni sotto indicate:

- mutamento repentino da una situazione di stabilità socio – economica - familiare ad una di grave dissesto;
- perdurare di condizioni socio - economiche gravemente disagiate, conseguenti ad una complessiva condizione di disadattamento sociale, non modificabile nel breve periodo e nell'ambito della quale è necessario provvedere alla protezione dei soggetti deboli;

- condizioni di emarginazione sociale determinata da cause soggettive e/o da fattori oggettivi che richiedano, un periodo di presa in carico dei soggetti, ai fini della soddisfazione dei bisogni primari, e per rendere gli stessi in grado di superare la situazione critica.

In particolare verrà data priorità ai soggetti che rientrano nella seguente casistica:

1) nuclei famigliari con minori a carico;

2) persone ultrasessantacinquenni o in età pensionabile;

3) persone con invalidità permanente pari al 100%, dovuta ad handicap o malattia grave documentabile, riconosciuta dall'ente competente, che non consenta percorsi di inserimento lavorativo protetti (vedi L.68/99);

4) persone che si trovino in condizioni di vita marginali (es. persone senza fissa dimora), oppure persone che si trovino in grave difficoltà di carattere socio - economico e/o psico-fisico, con tratti di cronicità.

Il contributo è uno strumento all'interno di un progetto finalizzato prioritariamente alla tutela e, per quanto possibile, al recupero ed alla attivazione delle risorse proprie del nucleo e/o del singolo o al mantenimento di una situazione di equilibrio in considerazione delle potenzialità dell'utente e/o del nucleo familiare.

### **Art. 31 Tipologia interventi**

Per contributo economico si intende una erogazione di denaro e/o di beni materiali oppure un' esenzione dal pagamento delle tariffe per l'accesso a servizi comunali.

I contributi possono essere:

- ordinari (continuativi od una tantum);
- straordinari;
- a favore di soggetti aventi una situazione economica superiore al reddito minimo di inserimento.

Tali interventi devono essere attivati come parte di un progetto di accompagnamento e di sostegno sociale e sono considerati strumenti eccezionali nel caso in cui altre modalità di intervento non abbiano prodotto esiti positivi.

### **Art.32 Definizione di "reddito minimo d'inserimento"**

Per "reddito minimo d'inserimento" si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuali e familiari, sia di carattere psico - fisico che sociale, ovvero sia si tratta di un limite di reddito ritenuto indispensabile per assicurare le principali esigenze del vivere.

### **Art. 33 Contributi economici ordinari**

I contributi economici ordinari sono uno strumento di supporto alla famiglia che si trovi in una situazione economica tale da non potere provvedere al soddisfacimento delle attività primarie.

L'intervento è determinato sulla base di un progetto individualizzato che dispone sulle modalità e sulla durata, non comunque superiore a 12 mesi. A conclusione del progetto la situazione dovrà essere rivalutata e il contributo potrà essere rinnovato. L'erogazione del

contributo può essere modificata od interrotta, in qualsiasi momento, in seguito ad una nuova verifica della situazione, qualora il servizio sociale comunale acquisisca elementi che facciano ritenere mutate le condizioni che hanno giustificato l'attribuzione del beneficio, o qualora il progetto assistenziale posto in essere si dimostri non realizzabile per la mancanza di collaborazione da parte dei soggetti interessati.

I progetti di cui al comma precedente possono contenere misure di contrasto all'esclusione sociale ivi compreso l'inserimento in progetti o attività di pubblica utilità organizzate dal Comune. Nel caso in cui le condizioni del progetto individuale non vengano rispettate, il Responsabile del Servizio, su proposta dell'Assistente sociale, può sospendere o ridurre il contributo previsto.

Per potere accedere all'intervento l'ISEE mensile del nucleo familiare non può essere uguale o superiore all'importo della pensione minima INPS mensile rapportata al numero dei componenti del nucleo, come previsto dallo schema sottostante.

Numero componenti	Minimo vitale	Parametro nucleo
1	Pensione minima INPS	1
2	Pensione minima INPS	1.57
3	Pensione minima INPS	2.04
4	Pensione minima INPS	2.46
5	Pensione minima INPS	2.85

+ 0,35	Per ogni componente in più
+ 0,2	In caso di assenza di un coniuge e in presenza di figli minori
+ 0,2	In presenza di entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro e di impresa
+ 0,5	Per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104 del 1992, o con invalidità superiore al 66%.

Il contributo massimo erogabile sarà dato dalla differenza tra il minimo vitale e l'isee mensile. L'entità dell'intervento è quantificata su proposta dell'assistente sociale, avuto riguardo anche alle risorse di bilancio finalizzate a tali interventi e tenendo in considerazione anche i redditi non calcolati nell'ISEE.

4. Gli interventi possono comprendere altresì contributi riduzioni o esenzioni dai costi dei servizi erogati dall'ente, come ad esempio trasporto, mensa scolastica e centri estivi.

5. Il versare in una situazione economica di livello inferiore a quello di autosufficienza economica non costituisce titolo per aver diritto alla prestazione ma ha esclusiva valenza di mero indicatore per l'assistente sociale e il responsabile del servizio.

6. I contributi possono essere continuativi od una tantum.

### Art. 34

#### Contributi economici straordinari

Per contributi straordinari si intendono quelle erogazioni economiche necessarie a far fronte a situazioni impreviste ed eccezionali, che compromettono temporaneamente in modo grave l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona.

Tali prestazioni sono erogate di norma per le seguenti finalità, considerate meramente indicative e non esaustive:

- spese per trasloco, caparra per contratto di locazione e rimpatrio nel paese d'origine;



- acquisti di beni e servizi di prima necessità;
- spese relative all'accudimento dei figli;
- spese per situazioni eccezionali conseguenti a calamità naturali;
- spese sanitarie.

L'erogazione di tali prestazioni è subordinata all'assenza di eventuali altri finanziamenti disposti da altre norme per le medesime finalità, fatto salvo che il finanziamento risulti insufficiente rispetto alla necessità. Gli interventi possono comprendere altresì riduzioni o esenzioni dai costi dei servizi erogati dall'ente come ad esempio trasporto e mensa scolastica.

L'entità dell'intervento è quantificato su proposta del servizio, avuto riguardo anche alle risorse di bilancio finalizzate a tali interventi.

### **Art.35**

#### **Reddito superiore al minimo di inserimento**

E' possibile inoltre l'erogazione di contributi nei confronti di soggetti aventi un reddito superiore al reddito minimo di inserimento, purché sussistano le finalità previste dagli artt. 33 e 34.

### **Art. 36**

#### **Anticipazioni in termini di cassa**

1. In casi di particolare urgenza, facendo riferimento alla casistica del presente Regolamento, l'Ufficio Servizi Sociali può proporre l'erogazione di un contributo (anche a titolo di acconto) tramite un'anticipazione della somma da parte dell'economista comunale, così da attenuare l'emergenza, per i cittadini residenti nel Comune di Teolo, o un contributo pari al costo del trasferimento presso il Comune di residenza (biglietto del treno, autobus), per i non residenti la cui condizione di emergenza sia straordinaria e non rientri in abitudini di tipo nomade.
2. Le erogazioni d'urgenza vengono eseguite dall'economista previa determinazione del Responsabile del Servizio.

### **Art. 37**

#### **Competenze**

I contributi di cui all'art. 33, 34 e 35 sono erogati dal Responsabile del servizio con propria determinazione entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, su proposta dell'assistente sociale.

### **Art. 38**

#### **Ulteriori tipologie di contributi**

La Giunta Comunale può con proprio provvedimento, in relazione agli stanziamenti previsti in Bilancio, prevedere ulteriori tipologie di contributi, diversi da quelli previsti nel presente capo, definendo i criteri e le modalità di accesso.

### **Art.39**

#### **Situazione di emergenza**

Il Sindaco può autorizzare, in situazione di grave necessità ed urgenza, e anche in deroga ai requisiti previsti dall'art. 3, la concessione di un contributo straordinario finalizzato all'acquisto di generi alimentari e beni o servizi di prima necessità, a persone che si trovino nel territorio comunale e siano sprovviste di qualsiasi mezzo di sostentamento o ospitalità. Tali contributi possono essere erogati per una sola volta per un importo non superiore a € 300,00. Detto importo potrà essere rivisto con delibera di Giunta Comunale.

## **CAPO II CONTRIBUTI PER RICOVERI PERSONE IN STRUTTURA**

### **Art. 40 Oggetto e finalità dell'intervento**

L'inserimento in strutture residenziali o semi residenziali di persone ultrasessatacinquenni non autosufficienti e di persone con particolari condizioni psico fisiche è previsto per coloro che non sono in grado di condurre una vita autonoma e si trovano nella necessità di usufruire tali servizi per rispondere a specifiche esigenze non risolvibili presso le proprie abitazioni. Il progetto di inserimento deve avvenire come ultima soluzione, una volta accertata l'impossibilità di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.

Tale progetto viene definito in sede di UVMD.

Per integrazione della retta si intende l'intervento di natura economica erogato dal comune a favore di persone inserite in struttura che non riescano a far fronte al pagamento della retta con il proprio patrimonio (redditi, patrimonio immobiliare e mobiliare).

E' altresì prevista l'integrazione della retta a favore di soggetti non in possesso dei requisiti di cui sopra, su motivata proposta dell'assistente sociale dalla quale si evinca la necessità dell'intervento anche in carenza dei suddetti requisiti.

#### **Art . 40 bis**

Per gli inserimenti in strutture residenziali per soggetti disabili si applica il Regolamento approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'U.L.S.S. 6 n. 1227 del 24/12/2010.

In ottemperanza al succitato Regolamento, il quale prevede che l'utente debba contribuire con l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare, stabilendo tuttavia di lasciare allo stesso una somma disponibile in funzione dell'età (fino a 60 anni 24.000,00 euro e dopo i 60 anni 13.500,00 euro) e demandando ai comuni l'aumento o la diminuzione dei suddetti importi del 25%, si individuano le seguenti fasce:

fino a 60 anni 24.000,00 euro;

dopo i 60 anni 13.500,00 euro.

Per gli inserimenti in strutture residenziali dell'area salute mentale si applica il Regolamento approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'U.L.S.S. 6 n. 353 del 20/03/2014.

### **Art. 41 Determinazione del contributo comunale**

Alla copertura della retta è chiamato a partecipare il richiedente con il concorso delle sue disponibilità finanziarie costituite da redditi da pensione o di altra natura, fatta salva la "quota mensile garantita" equivalente al 25% della pensione minima INPS corrisposta per 12 mensilità.

L'ufficio procede a richiedere l'attestazione ISEE, nonché qualsiasi altra documentazione e informazione volta a determinare la situazione reddituale del richiedente.

La quota della retta non coperta dai redditi del richiedente è assunta dal Comune, salvo la compartecipazione dei parenti obbligati.

#### **Art. 41 bis**

Gli inserimenti in struttura e l'erogazione di contributi per l'integrazione della retta sono disposti dal Responsabile del Servizio con propria determinazione, su proposta dell'assistente sociale.

#### **Art. 42**

##### **Contributi in forma di anticipazione. Recupero e rinvase.**

Qualora la persona assistita abbia delle risorse economiche non immediatamente disponibili, quali redditi certi ma futuri o proprietà di beni immobili o di altra natura, l'intervento comunale sarà condizionato dalla concreta possibilità di recuperare quanto corrisposto.

Nel caso in cui il soggetto richiedente il contributo comunale risulti essere in attesa di ricevere dallo Stato e/o da altri enti e istituzioni, gli emolumenti dovuti relativi a indennità di accompagnamento, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, invalidità civile, pensione sociale, rendite INAIL, ecc., l'integrazione alla retta si considera come anticipazione. L'ammissione del richiedente alla struttura di accoglienza va condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti, per tutto il periodo antecedente all'effettiva riscossione degli emolumenti.

Nel caso in cui il soggetto richiedente l'integrazione della retta sia proprietario di beni immobili o di altra natura, compresa l'unica casa di abitazione, il contributo comunale, viene erogato previa sottoscrizione di una convenzione che regoli le modalità di recupero dello stesso, a carico del predetto soggetto, tramite le possibili forme di cessione dei diritti reali o costituzione di diritti di godimento sui beni posseduti.

Tali atti di impegno e le convenzioni vanno sottoscritti dal soggetto richiedente. Qualora lo stesso sia interdetto o inabilitato, è richiesta la sottoscrizione dell'impegno da parte del tutore o del curatore o amministratore di sostegno previa autorizzazione del Giudice

In caso di inottemperanza da parte dell'interessato o dei suoi eredi agli impegni sottoscritti, il Comune si attiverà per il recupero del credito stesso, mediante procedure coattive.

### **CAPO III**

#### ***Contributi per soggiorni climatici per la terza età.***

#### **Art. 43**

##### **Finalità**

Il Comune favorisce l'organizzazione di soggiorni climatici, considerati occasioni di svago e di recupero fisico e psichico, nonché iniziative atte a favorire l'aggregazione e l'integrazione sociale degli anziani. Il Comune favorisce la partecipazione degli anziani ai soggiorni climatici mediante erogazione di contributi a copertura della spesa sostenuta direttamente dagli anziani o accollandosi direttamente parte della spesa.

**Art. 44**  
**Criteria di accesso al servizio**

Possono accedere ai contributi per i soggiorni climatici gli anziani residenti nel territorio del Comune, che abbiano un età minima di 55 anni, con possibilità di deroghe in caso di accertata necessità debitamente documentata. Per le coppie è sufficiente che il requisito dell'età sia posseduto da almeno uno dei coniugi.

**Art. 45**  
**Svolgimento del servizio**

L'erogazione dei contributi avverrà sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta Comunale. I soggiorni climatici possono essere altresì organizzati dall'ente. In tal caso possono accedere al soggiorno in presenza di disponibilità di posti non occupati da soggetti residenti, gli anziani non residenti, con spesa del soggiorno a loro totale carico.

**TITOLO IV**  
**INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI**

**CAPO I**  
***Contributi spese rette istituiti per minori, e per affidamenti familiari***

**Art. 46**  
**Oggetto e Finalità**

Il Comune intende garantire a tutti i minori che si trovano in situazioni di disagio all'interno del proprio nucleo familiare, la possibilità di ricevere educazione, istruzione e mantenimento, tali da garantire il loro sviluppo psico- fisico. Gli interventi attuabili sono l'affido familiare e l'inserimento in strutture residenziali e semi-residenziali di minori che nella propria famiglia di origine si trovino in una situazione di grave pregiudizio. I progetti vengono definiti in sede di UVMD.

**Art. 47**  
**Soggetti Beneficiari**

Gli interventi del comune avranno riguardo a

- a) famiglie in stato di bisogno, prive di sostegno e di appoggi familiari e parentali;
- b) famiglie con problemi legati a malattie psico-fisiche (handicap, limitatezza mentale, patologie psichiatriche, alcolismo, tossicodipendenza) o dove è presente un solo genitore (divorzio, separazione, vedovanza, ragazze madri), che non siano in grado di seguire in modo adeguato i minori nel loro sviluppo evolutivo e di garantire il benessere psico fisico, nonché educativo culturale,
- c) famiglie in cui sia stata accertata o denunciata situazione di violenza.

**Art.48**  
**Tipologie di affido**

L'affido puo' essere disposto in forma consensuale o in forma giudiziale.

L'affido consensuale è disposto dal Responsabile dell'Area su proposta del servizio, previo consenso scritto dei genitori e della famiglia affidataria.

Il provvedimento è inviato al giudice tutelare competente per territorio che lo rende esecutivo. Tale provvedimento non puo' superare la durata di 24 mesi.

L'affido giudiziale è disposto dall'autorità giudiziaria attraverso l'emanazione di apposito provvedimento ed è attuato dal Responsabile del servizio con propria determinazione.

#### **Art. 49**

#### **Sostegno economico alle famiglie affidatarie**

Ai sensi dell'art. 5 comma 4 della legge 149/2001 il comune corrisponde alla famiglia affidataria un contributo mensile a sostegno delle spese sostenute per il mantenimento del minore.

I contributi sono concessi dal Responsabile del servizio con propria determinazione nel rispetto della DGR n. 674/2008.

Il comune puo' chiedere il rimborso di quanto erogato alla famiglia di origine o alla Regione Veneto.

Il comune provvede a stipulare apposita assicurazione.

#### **Art. 50**

#### **Inserimento in strutture residenziali**

L'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali puo' essere disposto in forma consensuale o giudiziale.

L'inserimento consensuale è disposto dal Responsabile dell'Area su proposta del servizio, previo consenso scritto dei genitori.

L'inserimento giudiziale è disposto dall'autorità giudiziaria attraverso l'emanazione di apposito provvedimento.

Nel caso in cui l'inserimento sia disposto dall'autorità giudiziaria il costo della retta è a carico del comune, salvo che il decreto non disponga diversamente.

Nel caso di inserimento consensuale il comune assume l'onere del pagamento della retta prevedendo la compartecipazione al costo da parte della famiglia di origine la cui capacità contributiva viene valutata dal servizio. I contributi sono concessi dal Responsabile del servizio con propria determinazione.

#### **Art 51**

#### **Affidi e inserimenti di natura consensuale**

Nel caso in cui gli affidi e gli inserimenti in struttura di natura consensuale non siano previsti negli strumenti programmatici fondamentali di competenza del Consiglio o della Giunta (PEG e DUP) il Responsabile del Servizio chiede alla Giunta Comunale di adeguare gli stanziamenti di Bilancio.

### **CAPO II**

## **Sostegno Socio-Educativo Domiciliare per minori**

### **Art. 52 Istituzione del servizio**

Il Comune di Teolo istituisce il servizio di sostegno socio-educativo per i minori e le loro famiglie in conformità:

- alle norme contenute nel D.P.R. 616/77 che definisce la tutela del minore come materia di competenza del Comune
- alla legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che individua il Comune quale ente di competenza per la promozione di interventi di sostegno e tutela al minore e alla famiglia
- alle finalità della legge 184/83 così modificata dalla L. 149/2001 “diritto del minore alla propria famiglia”
- alla L. 285/97 “disposizioni per la promozione dei diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”.

Il Servizio è organizzato dal Comune singolarmente o in collaborazione con i Comuni del Distretto Socio Sanitario di cui fa parte.

### **Art. 53 Finalità del servizio**

Il servizio educativo è rivolto ai minori il cui contesto familiare rivela situazioni di multi problematicità.

Il servizio ha quindi lo scopo di sostenere le famiglie con minori in situazione di disagio, valorizzando le risorse del nucleo familiare come luogo privilegiato di crescita. Per la definizione del progetto di intervento sul nucleo familiare interessato, il Comune potrà operare in collaborazione con i partners istituzionali presenti sul territorio (Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Consultorio Familiare, Istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie, ecc.) al fine di rispondere ai bisogni della famiglia in modo globale.

In un’ottica di prevenzione degli stati di disagio e di emarginazione si vuole, inoltre, garantire supporto socio-educativo a minori con problematiche di integrazione, socializzazione, crescita individuale, apprendimento, allo scopo di favorire un armonico sviluppo della personalità, evitando l’allontanamento dall’ambiente di vita, nel rispetto del ruolo educativo primario della famiglia.

Pertanto , obiettivi del servizio sono in particolare:

- promuovere un percorso di crescita del minore e del nucleo familiare;
- stimolare il recupero o l’acquisizione dell’autonomia personale, libertà di scelta, libera iniziativa;
- favorire l’integrazione sociale e il miglioramento della vita di relazione;
- favorire per quanto possibile, la permanenza del minore nell’ambiente familiare e sociale di appartenenza;
- sostenere la famiglia nel compito educativo
- favorire la coesione familiare e il rapporto genitori-figli;
- fornire ai minori modelli educativi adulti positivi e stabili, atti a supportarne la crescita, il corretto sviluppo e il benessere;
- sperimentare esperienze di comunicazione, relazione, socializzazione nonché di interazione con l’ambiente e con i pari;
- favorire l’espressione delle risorse personali dei minori;

- educare alle regole della convivenza e della tolleranza,
- favorire il recupero scolastico;
- prevenire e contrastare processi di emarginazione sociale;
- indirizzare i ragazzi verso i servizi e le risorse esistenti sul territorio;
- monitorare le problematiche preadolescenziali e adolescenziali al fine di arginare il rischio di insorgenza di forme di disagio e di emarginazione giovanile, creando punti di riferimento per i ragazzi.

## **Art.54**

### **Prestazioni del servizio**

Nello specifico le prestazioni richieste (effettuate da personale qualificato) si configurano nel seguente modo (l'elenco si intende comunque indicativo e non esaustivo)

#### a. Supporto al minore rispetto a finalità di integrazione, socializzazione e sostegno nel processo educativo e formativo:

1. promozione dell'autonomia e dello sviluppo mediante l'affiancamento dell'educatore;
2. attività di sostegno educativo e all'integrazione mediante azioni di ricerca dell'espressività e creatività dei minori;
3. eventuale organizzazione di iniziative di apertura verso il territorio e contatto con altre realtà associative locali;
4. aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici con integrazione, a carattere di complementarietà, dell'apprendimento scolastico e del ruolo della famiglia nella gestione degli apprendimenti e della formazione del minore;
5. raccordo dell'intervento di sostegno dell'apprendimento scolastico nei compiti attribuiti dalla scuola con la scuola medesima, anche attraverso la partecipazione a riunioni specifiche sui piani educativi individualizzati e/o differenti momenti di incontro ai fini di una valutazione condivisa sull'operatività socio-educativa domiciliare;
6. attività di gioco e socializzazione, momenti di rielaborazione del vissuto del minore, relativamente alle capacità personali ed al nucleo familiare e alla relazione educativa con gli adulti di riferimento nell'integrazione strutturata con i medesimi destinatari dell'intervento;
7. attività di osservazione delle abilità e dei bisogni del minore e della famiglia;
8. favorire le esperienze di inserimento in contesti extrafamiliari (attività sportive, ricreative, ecc.) per sostenere il pieno sviluppo della personalità del minore;
9. aiuto nell'utilizzo delle risorse del territorio (trasporti, biblioteca, associazioni, ecc.);
10. aiuto nello sviluppo della autonomia del minore (gestione del tempo e degli spazi quotidiani e personali).

#### b. attività di supporto alla famiglia

1. coinvolgimento del nucleo familiare nella costruzione di un progetto educativo per il minore;
2. interventi di supporto organizzativo alla famiglia in difficoltà;
3. azioni ed incontri diretti a sostenere una corretta comunicazione all'interno della famiglia, rinforzando il ruolo genitoriale, e del contenimento e all'attenuazione di eventuali conflittualità ponendosi come prospettiva d'affiancamento anziché come intervento sostitutivo della famiglia;

4. consulenza educativa rivolta alle famiglie mediante la creazione di momenti dedicati allo scambio e al dialogo con le stesse sul percorso educativo in atto, su eventuali problematiche, bisogni da soddisfare e/o nuove acquisizioni;
5. mediazione nei rapporti tra il minore ed i genitori;
6. restituzione del proprio ruolo.

Il Responsabile del servizio competente dispone l'attivazione del servizio con propria determinazione e comunica al richiedente l'ammissione o l'esclusione dal servizio entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Il servizio è gratuito.

### **Art.55** **Centri ricreativi estivi**

Il Centro ricreativo estivo è un servizio ludico-educativo realizzato durante la vacanze estive.

La finalità del CRE è quella di realizzare un'attività educativa, ricreativa e formativa per i minori e di fornire un supporto alla famiglie.

I destinatari sono i minori dai 3 ai 14 anni.

I CRE possono essere organizzati dall'ente o in alternativa favoriti mediante l'erogazione di contributi ai partecipanti.

In caso di organizzazione da parte dell'ente la gestione dei CRE può essere esternalizzata ad un soggetto terzo esperto nel settore. Il contratto di appalto/concessione può prevedere la raccolta delle iscrizioni e l'introito delle tariffe ad opera dell'appaltatore/concessionario.

La promozione dei CRE mediante l'erogazione di contributi agli organizzatori degli stessi o alle famiglie, ad eccezione dei casi di cui al precedente art. 33, avviene sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

## **TITOLO V** **DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 56** **Adeguamento importi previsti dal regolamento**

Gli importi del reddito minimo di inserimento sono adeguati automaticamente annualmente in concomitanza con la determinazione da parte dell'INPS dell'importo della pensione minima dell'INPS.

### **Art. 57** **Abrogazione**

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- il regolamento dei servizi socio assistenziali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 23/04/2003 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/05/2014, salvo quanto previsto dal successivo art. 58;



- eventuali disposizioni in materia di prestazioni sociali agevolati in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.

**Art. 58**  
**Norme transitorie**

In attesa dell'adozione da parte della Giunta Comunale della deliberazione con la quale vengono fissate le tariffe per la partecipazione ai servizi, resta in vigore l'art. 9 del previgente Regolamento.

**Art. 59**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.